

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"L'ORSO E LA LUNA aps"

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Aprile i Signori:

- **SEMPRUCCI DANIELE** nato a Genzano di Roma (RM) il 08.02.1992 e residente a Lanuvio (RM) in via di Pietro Nenni n. 18 C.F. SMPDNL92B08D972J
- **DI NUCCIO DILETTA** nato a Roma (RM) il 22.07.1994 e residente a Roma (RM) in via di Quintilio Varo n.46 C.F. DNCDDT94L62H501R ;
- **SEMPRUCCI AGOSTINO** nato a Lanuvio (RM) il 13.07.1966 e residente a Lanuvio (RM) in via di Sforza Cesarini n.10 C.F. SMPGTN66L13C767F;
- **DI NUCCIO RACHELE** nato a Roma (RM) il 23.04.1997 e residente a Roma (RM) in via di Quintilio Varo n.46 C.F. DNCRHL97D63H501I;
- **PAGLIA VINCENZA** nato a Lanuvio (RM) il 25.12.1944 e residente a Lanuvio (RM) in via di Sforza Cesarini n.10 C.F. PGLVCN44T65C767K;
- **CURTI GIORGIO** nato a Roma(RM) il 05.12.1967 e residente a Ciampino (RM) in via del Lavoro n. 128 C.F. CRTGRG67T05H501V;
- **SEMPRUCCI BRUNO ENRICO** nato a Lanuvio (RM) il 03.09.1941 e residente a Lanuvio (RM) in via di Sforza Cesarini n.10 C.F. SMPBNN41P03C767T;
- convengono e stipulano quanto segue:



Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

"L'Orso e la Luna -APS", con sede legale nel Comune di Lanuvio (Roma) , operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Via Sforza Cesarini n. 10 in Lanuvio (RM) Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto e disciplinate dal dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente **SEMPRUCCI DANIELE**, Vicepresidente **DI NUCCIO DILETTA**, Segretario **SEMPRUCCI AGOSTINO**, Tesoriere **PAGLIA VINCENZA** i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (dlgs. 117-2017).

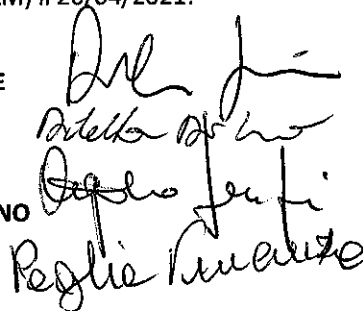
Letto, confermato e sottoscritto in Lanuvio (RM) il 26/04/2021:

Presidente: **SEMPRUCCI DANIELE**

Vice Presidente: **DI NUCCIO DILETTA**

Segretario: **SEMPRUCCI AGOSTINO**

Tesoriere: **PAGLIA VINCENZA**



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"L'ORSO E LA LUNA APS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117 del 03.07.2017, (di seguito "Codice Terzo Settore" e successive modifiche, l'Associazione "L'ORSO E LA LUNA", Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato.
- 2) L'associazione assume la denominazione di "L'ORSO E LA LUNA - APS" con sede in Via Sforza Cesarini n. 10 in Lanuvio (RM) 00075.
A seguito dell'iscrizione dell'Associazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: "L'ORSO E LA LUNA - APS - ETS".
- 3) L'Associazione ha durata illimitata e può variare la propria sede attraverso delibera dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

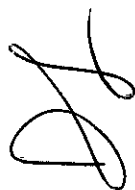
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



L'Associazione attraverso le attività di cui al comma precedente si prefigge le seguenti FINALITÀ':

- Rendere la natura accessibile a tutti, creando progetti di inclusione nell'ambiente naturalistico.
- Sviluppare la cultura, il rispetto e la consapevolezza verso la natura, con attività che accrescono l'importanza del vivere il territorio in modo responsabile con escursioni, operazioni di salvaguardia ambientale, sviluppo, informazioni, ricerca, insegnamenti, approfondimenti, divulgazioni;
- Promuovere attraverso la conoscenza e il sapere, la storia dell'ambiente naturalistico;
- Promuovere l'integrazione ambientale attraverso, esperienze, itinerari, con particolare riguardo verso le discipline escursionistiche, motorie, sportive, sensoriali.
- Sollecitare l'interazione uomo-natura e uomo-animale, mediante incontri e percorsi didattici;
- Promuovere la cultura ed il rispetto nei confronti della fauna selvatica e degli animali domestici, attraverso attività di sensibilizzazione;
- Promozione e organizzazione pulizia di aree verdi, naturali, boschive, marine e montane attraverso 'giornate ecologiche';
- Promuovere azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, della fauna, del paesaggio, del patrimonio storico, archeologico e culturale, compatibilmente con la normativa vigente;
- Promuovere uscite ed escursioni guidate.
- Organizzare attività ricreative, di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale verso soggetti affetti da disabilità.
- Promuovere la socialità tra i bambini, giovani, anziani, disabili, famiglie, contribuire alla loro formazione psicofisica, sociale e culturale anche mediante l'organizzazione di percorsi naturalistici, ludici, turistici di uno o più giornate.
- Promuovere iniziative di carattere culturale sportivo di tipo aggregativo, come indire e/o partecipare a gare e manifestazioni nel rispetto della normativa vigente;
- Stimolare lo sviluppo locale e promuovere la cultura delle tradizioni territoriali in cui l'associazione risiede, quindi dei Castelli Romani, del territorio laziale e Nazionale, dell'enogastronomia, della storia, dell'archeologia e dell'arte, organizzando eventi, degustazioni, percorsi enogastronomici;
- Istituire corsi di specializzazione, qualificazione e formazione nonché borse di studio attinenti lo scopo associativo.
- Organizzare manifestazioni ed eventi formativi e culturali sotto forma di convegni, dibattiti, spettacoli, mostre, saggi, seminari rivolti alla realizzazione degli scopi sociali;
- Promuovere servizi di doposcuola centri di studio e corsi didattici-laboratoriali per discipline ambientali, sanitarie, sportive, storiche e archeologiche.
- Organizzare centri estivi e invernali con finalità ricreative ludiche, sportive, didattiche.
- Promuovere scambi internazionali;
- Curare iniziative editoriali, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non, della propria attività.



L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio Guide, Professori, Informatici, insegnanti, operatori sociali, educatori e sportivi, personale addetto per la gestione delle disabilità o diverse altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi, sponsorizzazioni e convenzioni da parte di enti privati e di enti pubblici (Enti, Associazioni, Scuole);

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Gestire, possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile;

Gestisce direttamente strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;

Partecipare alle feste in piazza con contributi culturali e non per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.

Partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;

Promuovere e creare comitati e gruppi di lavoro per specifici settori di competenza e di attività anche in forma di cooperativa;

Offrire ai soci un luogo di ritrovo di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero secondo varie modalità e usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a loro disposizione, come un servizio bar o ristorazione (qual ora fosse possibile).

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

"L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico".



ARTICOLO 3 - ADESIONI ALL'ASSOCIAZIONE

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo della stessa e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'art.8;

Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

I Soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo, l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo competente.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde: per morte, per recesso, per esclusione. Il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 12 mesi dal sollecito sarà causa di un procedimento di esclusione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'associato che assume un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 6 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

L'Assemblea degli associati;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente

L'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 30 Codice Terzo Settore.

L'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 31 Codice Terzo.

ARTICOLO 8 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, nonché con ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, social network, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, dopo almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Nel caso in cui l'assemblea deve deliberare sulle seguenti competenze:

- modifiche statutarie
- scioglimento dell'associazione

L'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione dei due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza qualificata pari al 50%+1 dei votanti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



ARTICOLO 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 10 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3, e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente;
- c) Il Segretario
- d) Il Tesoriere

I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.



Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'associazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- h) disciplina l'ammissione degli associati,
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- j) approva i programmi di attività,
- k) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati,
- l) mantiene rapporti con gli enti locali e gli altri enti Istituzionali del territorio.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 14 - LIBRI SOCIALI

Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) Libro degli associati
- b) Registro dei volontari
- c) Libro verbali assemblea degli Associati
- d) Libro verbali Consiglio Direttivo;
- e) Libro verbali Comitato Consultivo
- f) Relazioni Organo di Controllo, se previsto, a cura dell'Organo stesso.

Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che è garante della loro conservazione e riservatezza.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali, dei regolamenti e dei registri secondo le modalità previste dal regolamento.

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è costituito da:

- a) Quote e contributi degli associati e dei terzi;
- b) Contributi di enti o di istituzioni pubbliche, privati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) Attività di raccolta fondi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- d) Donazioni e convenzioni;
- e) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Eredità, lasciti testamentari;
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ARTICOLO 16 - I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 17 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 20 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 23 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall' art. 9D.Lgs 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.



ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

ARTICOLO 26 - NORME TRANSITORIE

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L.n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

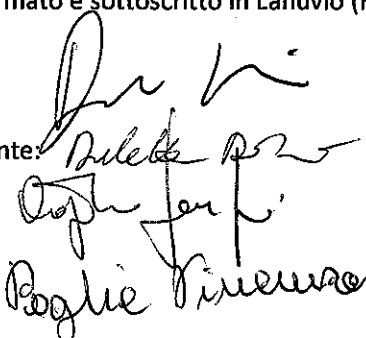
Letto, confermato e sottoscritto in Lanuvio (Roma) il 26/04/2021 :

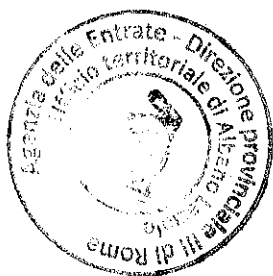
Presidente:

Vice Presidente:

Segretaria:

Tesoriere:

The block contains four handwritten signatures in black ink, corresponding to the roles listed on the left. The first signature is for the President, the second for the Vice President, the third for the Secretary, and the fourth for the Treasurer. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
ALBANO LAZIALE
VIA ROMA 100
04901 ALBANO LAZIALE (RM)
TEL. 06/9010111

N° 1107
III
del 27/04/2021

€ 20000

IL DIRETTORE

